

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2460-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

e col Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio dell'Unione europea, tenutosi dal 30 novembre al 1° dicembre 2000, ha adottato un atto che stabilisce, sulla base dell'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione Europol, ratificata ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93, un Protocollo che modifica l'articolo 2 ed il relativo allegato della Convenzione medesima.

Sulla base di tale modifica, l'Europol sarà competente nella materia del riciclaggio e detta area sarà da ritenersi, come le altre sinora assegnate, primaria per le sue attività. Il Protocollo è ora soggetto all'approvazione dei Parlamenti nazionali per la ratifica. Obiettivo dell'Ufficio europeo di polizia, secondo l'articolo 2 della vigente Convenzione, è quello «di migliorare [...] l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre forme gravi di criminalità internazionale, purché esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purché due o più Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalità in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri».

L'ambito di competenza dell'Ufficio europeo di polizia può essere esteso mediante decisioni del Consiglio, che può incaricare Europol di occuparsi di altre forme di criminalità tra quelle enumerate nell'allegato della Convenzione medesima. Le aree del mandato, identificabili dalla Convenzione Europol e dagli atti del Consiglio che ne hanno esteso le competenze sino all'ultima decisione del Consiglio tenutosi il 30 novembre-1° dicembre 2000, erano limitate ai se-

guenti fenomeni criminali: traffico degli stupefacenti; traffico del materiale nucleare e radioattivo; traffico degli autoveicoli di provenienza furtiva; immigrazione clandestina; tratta degli esseri umani; contraffazione di monete e di altri mezzi di pagamento.

La Convenzione istitutiva dispone che, oltre alle competenze attualmente definite e limitate a determinati fenomeni criminali, Europol è, altresì, competente per i reati di riciclaggio di denaro collegati, nonché per i reati connessi. Nella vigente Convenzione, quindi, il riciclaggio di denaro non assume una autonoma valenza di reato, essendo invece previsto solo in quanto fenomeno criminale collegato ai reati per i quali Europol è competente (articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione).

Le nuove prospettive aperte dal Trattato sull'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam, nell'area della cooperazione di polizia, acquistano un particolare rilievo all'articolo 30, ove, tra l'altro, si legge, al paragrafo 1, lettera *b*), che essa comprende «la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali».

A seguito della firma del Trattato, è stato elaborato un apposito «Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia». In tale Piano, tra le misure da intraprendere nella cooperazione di polizia entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Trattato, è prevista,

per quanto concerne Europol, tra l'altro, l'istituzione di «un sistema di scambio di informazioni e di analisi sul riciclaggio del denaro».

Nel settore in esame un nuovo impulso è stato fornito dalle conclusioni del Consiglio europeo straordinario dei Capi di Stato e di Governo tenuto a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 che, nell'area della cooperazione di polizia, ha sottolineato la centralità dell'Europol nella lotta al crimine internazionale. In particolare, il Consiglio europeo si è pronunciato per l'estensione della competenza dell'Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivino. A tal fine, la Presidenza di turno portoghese ha presentato un atto del Consiglio modificativo della Convenzione Europol - prevedendo un Protocollo - e su tale testo sono proseguiti i lavori della Presidenza francese che hanno condotto all'approvazione del medesimo.

Il Protocollo va ad incidere sul testo originario della Convenzione in modo tale che Europol abbia una competenza autonoma sui reati di riciclaggio, ma che non per questo, indirettamente, assuma ulteriori compe-

tenze in merito alla persecuzione di altre fattispecie criminose. Il nuovo testo si limita, infatti, ad estendere le competenze di Europol al riciclaggio precisando che, per ogni area di criminalità di competenza di Europol, sono ricompresi i reati connessi, ma sono esclusi «i reati presupposto delle attività illecite di riciclaggio di denaro, forme di criminalità rispetto alle quali Europol non è competente». Alla decisione del Consiglio europeo è allegata una dichiarazione con la quale si afferma che «per dar seguito alle conclusioni 55 e 56 del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ritiene utile studiare la definizione di riciclaggio nell'allegato della Convenzione Europol, tenendo conto delle conseguenze dei lavori in corso in seno al Consiglio sulla direttiva "riciclaggio" e sulla decisione quadro».

Per le considerazioni che precedono, stante la indubbia rilevanza della modifica alla Convenzione imposta dal protocollo oggetto della presente ratifica, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

25 novembre 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

27 novembre 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 1 dell'articolo 3 venga sostituito dal seguente: «1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per l'anno 2005 e di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2003, di euro 78.250 per l'anno 2004 e di euro 79.200 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno **2004**, di euro 78.250 per l'anno **2005** e di euro 79.200 annui a decorrere **dall'anno 2006**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2004**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico